

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 40 del 14 Novembre 2015

1. FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) - Pubblicato il regolamento attuativo ma si resta in attesa della realizzazione dell'infrastruttura nazionale di interoperabilità

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 13 Novembre 2015, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178**, recante "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico".

Il **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)** è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Ha un orizzonte temporale che copre l'intera vita del paziente ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che lo prendono in cura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dei servizi socio-sanitari regionali.

Il FSE è costituito da:

- 1) **dati identificativi dell'assistito;**
- 2) **referti;**
- 3) **verbali pronto soccorso e lettere di dimissione;**
- 4) **profilo sanitario sintetico;**
- 5) **dossier farmaceutico;**
- 6) **consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.**

All'interno del FSE ci sarà una **sezione riservata** (il c.d. "**Taccuino personale dell'assistito**") all'interno della quale sarà permesso all'assistito di inserire dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del SSN. I dati e i documenti inseriti nel taccuino personale dell'assistito sono informazioni non certificate dal SSN e devono essere distinguibili da quelli inseriti dai soggetti preposti alla formazione del FSE.

In base alla tempistica stabilita dall'art. 12 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, successivamente integrato dall'art. 17 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, il **30 giugno 2015** scadeva il **termine per l'istituzione del FSE da parte delle Regioni e delle Province autonome.**

Entro tale termine, cioè, tutte le Regioni e Province autonome avrebbero dovuto disporre di un sistema di raccolta di "**dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito**", da alimentarsi in via continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del SSN o servizi socio-sanitari regionali, utilizzabile per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Tale termine – da un lato per i ritardi nei tempi di attuazione da parte della maggior parte delle Regioni, dall'altro per la mancanza del decreto attuativo del Fascicolo - è stato necessariamente prorogato.

Altro data di scadenza prevista è quella del **31 dicembre 2015**: data entro cui l'Agenzia per l'Italia Digitale dovrebbe progettare e realizzare l'**Infrastruttura Nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità** tra le soluzioni tecnologiche implementate a livello regionale.

A livello regionale, tutte le Regioni stanno investendo nello sviluppo di soluzioni di FSE. Occorre prevedere la definizione di un piano operativo per garantire l'adozione del FSE da parte degli operatori sanitari e la messa a disposizione dei relativi servizi ai cittadini con modalità uniforme sul territorio nazionale e valutare, inoltre, lo sviluppo in accordo con le Amministrazioni competenti di una piattaforma FSE sovra-regionale.

Per la presentazione e il monitoraggio dei piani di progetto regionali per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è stato approntato, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, il portale www.fascicolosanitario.gov.it.

Nonostante tutto questo, l'istituzione del FSE deve ancora attendere. Ad oggi, infatti, **non risulta ancora realizzata l'Infrastruttura nazionale di interoperabilità**, ossia lo strumento attraverso il quale rendere effettiva l'interazione tra le piattaforme regionali (realizzazione prevista entro il 31 dicembre 2015).

Un obiettivo considerato strategico era, infatti, quello di evitare la proliferazione di infrastrutture regionali tra loro incompatibili e di costruire, invece, un modello di condivisione delle informazioni operativo su scala nazionale ed europea.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero della Salute clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato e scaricare il testo delle Linee guida clicca qui.](#)

2. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - Esercizio in Italia da parte di una società avente sede principale nel Regno Unito - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Una **società comunitaria di diritto inglese**, può esercitare, a norma del Trattato sul funzionamento del Unione europea (TFUE), l'attività, per cui risulta registrata nel Paese d'origine, sull'intero territorio dell'Unione secondo due modalità:

a) **in regime di stabilimento**, cioè radicandosi per un periodo continuativo, più o meno prolungato nel nostro paese;

b) **in libera prestazione di servizi**, cioè svolgendo un'attività temporanea ed occasionale.

Nel primo caso, l'impresa sarà tenuta ad **iscrivere una sede secondaria o unità locale in Italia**, limitandosi a dichiarare l'attività esercitata nel Regno Unito e chiedendo di esercitare quella medesima attività in Italia, presso la localizzazione eletta.

In questo caso non potrà essere richiesto nessun altro adempimento e non potrà essere richiesta la nomina di alcun responsabile tecnico. Infatti, secondo quanto stabilito al comma 2, dell'art. 11, del D.P.R. n. 558/1999 *"Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire **sedi o unità locali** sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività"*.

Nell'ipotesi invece di **libera prestazione di servizi**, la società sarà solamente tenuta a presentare, al Ministero dello Sviluppo Economico, una **dichiarazione scritta di libera prestazione di servizi**, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 206/2007, **almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività**.

Per quanto riguarda il deposito della **dichiarazione di conformità**, non risultando iscritta presso alcuna Camera di Commercio, l'impresa comunitaria dovrà fare riferimento non allo Sportello unico per l'edilizia ma alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ricompreso l'immobile oggetto dell'intervento installativo, trasmettendo ad essa la prevista documentazione.

La Camera di Commercio potrà, a sua volta, effettuare le verifiche affidatele dal comma 3, dell'art. 11 del D.M. n. 37/2008 consultando le informazioni relative alle dichiarazioni preventive ricevute, ed al relativo esito, di cui lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico cura la pubblicazione nelle pagine del proprio sito internet istituzionale.

Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere 12 novembre 2015, Prot. 232178**, emanato in risposta ad un quesito posto da una camera di Commercio.

LINK:

[Per scaricare il testo del Parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modulo di dichiarazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3. RIVENDITA NON ESCLUSIVA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - Apertura con la SCIA

Nel caso di avvio dell'attività di **rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici**, alla luce delle norme di liberalizzazione e semplificazione, nonché dei dettami della giurisprudenza, non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente, **può essere applicato l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge 241/1990. E questo nonostante che l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (che ha sostituito in parte le norme contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416) preveda che l'apertura di **una rivendita esclusiva e non esclusiva** sia *“soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale (...). Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione”*.

La precisazione viene dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Risoluzione n. 223700 del 4 novembre 2015**, che, pertanto conferma quanto già espresso dallo stesso Ministero con la nota n. 172360 del 2 agosto 2012.

La risoluzione in commento risponde al quesito sulla ammissibilità di attivazione all'interno di un fabbricato collocato presso un impianto di distribuzione di carburanti di un punto di vendita non esclusivo di **quotidiani e periodici unitamente ad “altre merci”**.

Con riguardo poi alla possibilità di vendere **“altre merci”**, il Ministero ricorda che la normativa vigente in materia di vendita in generale (*decreti legislativi n. 114/1998, n. 59/2010 e n. 147/2012*) prevede che l'attività commerciale possa essere avviata ed esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: **alimentare e non alimentare** (*art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 114/1998*) e che, nel caso di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, impone, oltre al possesso dei requisiti morali, anche il possesso dei requisiti professionali, di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Ciò significa che un soggetto in possesso dei requisiti prescritti può vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico prescelto, fermo restando il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Al fine di definire la tipologia dell'attività commerciale e il relativo titolo legittimante all'avvio dell'attività, il Ministero ricorda, infine, che la disciplina applicabile alle attività commerciali è **correlata anche alla superficie del locale** nel quale il soggetto intende avviare l'attività di vendita.

Non è invece assoggettabile a limiti di superficie l'attivazione di una rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, che pertanto può essere avviata a seguito della presentazione della SCIA al Comune competente per territorio.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione ministeriale clicca qui.](#)

4. REGISTRO IMPRESE - On line una Guida interattiva agli adempimenti societari

Uno dei rilievi avanzati con maggior frequenza negli ultimi anni nei confronti del sistema delle Camere di Commercio ha riguardato le difficoltà incontrate dalle imprese e dai loro intermediari nell'effettuare gli adempimenti societari nei confronti dei vari Uffici del Registro delle Imprese per via dell'esistenza di “divergenze interpretative” e di modalità operative non omogenee.

Per cercare di ovviare a tale problema Unioncamere nazionale con l'ausilio di InfoCamere, ha predisposto una specifica **“Guida interattiva agli adempimenti societari”** liberamente consultabile tramite un apposito box interattivo con la funzione di ricerca online (widget).

In sostanza, anziché predisporre un corposo e assai poco flessibile file in formato PDF, per rendere più agile e fruibile la ricerca da parte degli utenti, si è ritenuto più opportuno predisporre la funzione di ricerca sopra indicata che può essere interrogata con diverse modalità:

- a) **ricerca per stringa** (es. inserendo la parola “cooperativa”);
- b) **ricerca semantica** (es. inserendo le parole “costituzione cooperativa”);
- c) **ricerca puntuale** (nel caso in cui si conosca già il numero della scheda: es. 4.1.1.).

Tale strumento, ad uso di imprese, professionisti e associazioni, fornisce un chiaro e sintetico quadro dei principali **adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese e delle altre Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007.

Grazie al sistema di ricerca avanzato è possibile trovare per ogni tipologia di adempimento una scheda sintetica contenente indicazioni su:

- **Riferimenti normativi**: presupposti in base ai quali l'adempimento è dovuto o consentito;

- **Enti coinvolti:** destinatari della pratica di Comunicazione Unica (Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS, INAIL);
- **Modulistica** da utilizzare e gli eventuali allegati da produrre;
- **Forma dei documenti** e il formato dei documenti da produrre (atto notarile, verbale, ecc.);
- **Obbligati:** soggetti che sono tenuti per legge all'adempimento (amministratore, socio,...);
- **Termine** entro il quale l'adempimento deve essere assolto per non incorrere in sanzioni;
- **Importi dovuti:** diritti di segreteria, imposta di bollo, ecc.).

La Guida Interattiva Nazionale Unioncamere si compone attualmente di oltre 500 schede ed il loro numero verrà completato nel corso del 2015, quando terminerà la fase sperimentale e la Guida sarà **l'unico strumento utilizzabile per ottenere informazioni relative agli adempimenti del Registro Imprese.**

Alcune Camere di Commercio, per consentire un progressivo adeguamento da parte dell'utenza alle nuove indicazioni, hanno previsto una fase transitoria in cui le istanze al Registro delle Imprese saranno accettate anche secondo le precedenti prassi. Si consiglia, pertanto, di contattare la Camera di Commercio di competenza.

LINK:

[Per accedere al box interattivo e consultare la Guida clicca qui.](#)

5. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015 - Via libera definitivo da parte del Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 6 novembre 2015, ha approvato - in via definitiva - il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (**Legge di delegazione europea 2015**).

Il provvedimento contiene una serie di deleghe legislative per l'attuazione, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, di **otto direttive europee** e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di **sei regolamenti europei** tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Si tratta di norme destinate ad integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare *ex novo* aspetti della vita giuridica, economica, sociale, sanitaria ed anche etica dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati: dai diritti sulle opere musicali per l'uso online nel mercato interno (direttiva 2014/26/UE) alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (direttiva (UE) 2015/849), dalle prescrizioni tecniche sulla codifica di tessuti e cellule umani (direttiva (UE) 2015/565) all'uso di borse di plastica in materiale leggero (direttiva (UE) 2015/720) e ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali (direttiva 2014/17/UE).

LINK:

[Per accedere al sito del Governo e scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

6. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2015-2016 - Inoltro delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola

Con **decreto del 26 ottobre 2015, n. 5811** il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali detta le *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola"*.

Il decreto (in fase di registrazione e di successiva pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale) stabilisce le disposizioni applicative degli articoli 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009.

Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:

- a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) i produttori d uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

- g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;
- h) le associazioni e le cantine cooperative.

Le dichiarazioni dovranno essere **presentate telematicamente**, sulla base del modello di formulario di cui all'Allegato 2 del citato decreto, entro il termine del:

- **16 novembre 2015** (essendo il giorno 15 festivo) per le dichiarazioni di vendemmia;
- **15 dicembre 2015** per le dichiarazioni di produzione, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.

L'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con la **circolare del 7 agosto 2015, Prot. ACIU.2015.371**, ha dettato le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare AGEA clicca qui.](#)

7. PATENT BOX - Pronto il modello per esercitare l'opzione ma non ancora il canale di invio

Con **Provvedimento del 10 novembre 2015, Prot. 144042**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello esercitare l'opzione per il "**patent box**" e così aderire alla tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

Per i **primi due periodi di imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il **modello approvato**; a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione deve essere invece **comunicata nella dichiarazione dei redditi** e decorre dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

Si ricorda che il "**patent box**" è un **regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

La scelta è valida **per cinque periodi di imposta** ed è **irrevocabile e rinnovabile**.

Il modello è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l'opzione e quelli dell'eventuale rappresentante firmatario nonché l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale opzionale comunicano **in via telematica** i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati.

La prova della comunicazione è costituita dalla **ricevuta** rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.

Per la trasmissione telematica dovrà essere utilizzato l'apposito **software "Patent_box"** disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia entro il corrente mese di novembre.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello clicca qui.](#)

8. CATASTO NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE - Dopo anni di piani mai portati a termine ora il via

Con il via libera della Conferenza Stato-Regioni al testo del decreto ministeriale che istituisce il **Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)**, il **Catasto nazionale delle infrastrutture** diventa finalmente realtà. Se ne parla da molti anni, ora si fa e contribuirà ad abbattere di almeno un terzo i costi di posa della fibra per la banda ultralarga.

Il decreto, che attua le disposizioni del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 (c.d. "**Sblocca Italia**"), definisce le regole tecniche e le modalità per la costituzione, la consultazione e l'aggiornamento dei dati territoriali detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti proprietari o concessionari di infrastrutture di gas, luce, acqua e telecomunicazioni.

Il "sistema informativo", che sarà gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, conterrà tutte le informazioni relative alle infrastrutture presenti sul territorio, sia nel sottosuolo che nel sopra suolo e permetterà di velocizzare lo sviluppo delle reti in fibra ottica a banda ultralarga e risparmiare sui costi di posa della fibra.

Le Amministrazioni Pubbliche avranno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione del decreto per comunicare le informazioni al SINFI, 90 i giorni a disposizione degli operatori privati.

La costituzione del "sistema informativo" rientra nelle misure individuate dal Piano nazionale per la banda ultralarga approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 marzo 2015 ed è coerente con la direttiva europea 61 del 2014 sulla riduzione dei costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Al progetto hanno collaborato, oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agenzia per l'Italia digitale (Agid), Regioni e ANCI.

LINK:

[Per leggere il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

9. RUOLO E POTERI DELLE AUTORITA' DI CONCORRENZA NAZIONALI - Avviata dalla Commissione europea una consultazione pubblica

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su come rendere più efficace il **ruolo delle autorità garanti della concorrenza** degli Stati membri nell'applicazione della normativa antitrust.

Si tratta di uno dei temi che la Commissione ha indicato come prioritari nel rapporto pubblicato nel 2014 su "*Dieci anni di applicazione del diritto antitrust in base al regolamento n. 1/2003: risultati raggiunti e prospettive future*" (COM (2014) 453 – Bruxelles 9 luglio 2014).

In particolare la Commissione è interessata a raccogliere i contributi dei vari stakeholder (imprese e loro associazioni, autorità pubbliche, organizzazioni di consumatori, esperti di concorrenza, ricercatori e think tank) su come assicurare che le autorità antitrust nazionali:

- a) possano agire in modo indipendente e dispongano delle risorse necessarie;
- b) abbiano un apparato di strumenti adeguato a scoprire e perseguire le infrazioni;
- c) possano irrogare sanzioni efficaci alle imprese responsabili delle infrazioni;
- d) abbiano programmi di clemenza ben funzionanti.

La consultazione, che **si concluderà il 12 febbraio 2016**, si basa su un questionario on line, pubblicato sul sito web EUSurvey.

LINK:

[Per accedere al questionario on line clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto pubblicato nel 2014 clicca qui.](#)

10. TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI - Iscrivibili nel Registro delle Imprese tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione - Il principio di tipicità delle iscrizioni va letto congiuntamente a quello di completezza delle stesse - Ordinanza del Tribunale di Napoli

Il connubio tra il principio di tassatività delle iscrizioni e quello di completezza comporta quale logico corollario che **sono iscrिवibili tutti gli atti inerenti le vicende circolatorie delle quote di una S.r.l., anche se non comportano una modifica immediata della loro titolarità**; tra questi devono essere compresi anche quelli giudiziari che hanno ad oggetto la definizione delle situazioni rilevanti ai fini pubblicitari.

Si rammenta, in proposito, come ai sensi dell'art. 2470 C.C. il trasferimento di una quota di una Srl sia opponibile alla società **soltanto con il deposito del titolo giustificativo del trasferimento nel Registro delle Imprese.**

Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2470 C.C. consente l'iscrizione di tutte le vicende che interessano le quote, **anche qualora non comportino l'immediato trasferimento della partecipazione sociale e siano solo prodromiche ad esso.**

E questa la posizione assunta dal **Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, con l'Ordinanza del 22 settembre 2015, n. 17064.**

Il problema affrontato dal Tribunale di Napoli riguarda la questione dell'**iscrivibilità di atti per i quali non è espressamente previsto l'obbligo di pubblicità legale**; in altre parole, il problema è se sia

possibile iscrivere nel Registro delle Imprese non solo gli atti di trasferimento tra vivi o mortis causa di partecipazioni sociali di una S.r.l., ma anche atti diversi, quali, ad esempio, i provvedimenti giudiziari che riguardino tali vicende.

Il dubbio nasce dalla circostanza per cui il nostro ordinamento prevede sia il **principio della tipicità delle annotazioni** (art. 7, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 2188 Codice Civile), sia **quello della completezza** delle iscrizioni ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell'impresa, tale da essere resa nota ai terzi per assicurare la certezza dei traffici giuridici.

Tuttavia, secondo il Tribunale di Napoli, le recenti soluzioni giurisprudenziali innovative in tema di atti iscrivibili nel suddetto Registro segnano un **superamento delle interpretazioni restrittive del principio di tipicità** che governa il sistema della pubblicità commerciale.

“Al principio di tassatività delle annotazioni nel Registro delle Imprese” – scrive il tribunale di Napoli – “deve in buona sostanza aggiungersi, quale addentellato indispensabile, quello della completezza delle iscrizioni ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell'impresa e tale che debba essere resa ostensibile ai terzi per la certezza dei traffici”.

La conclusione a cui arriva il Tribunale è la seguente: **il principio della tassatività delle iscrizioni non può essere letto disgiuntamente a quello della completezza delle stesse.**

In tale logica pare condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene di dare un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 2470 C.C., riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche **a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità**; quindi, ad esempio, degli atti costitutivi di garanzie reali, delle domande giudiziali volta all'accertamento della nullità o della simulazione assoluta dei trasferimenti di quote.

LINK:

[Per un approfondimento e per scaricare il testo dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli clicca qui.](#)

11. Non spetta alle Regioni individuare nuove figure professionali - Nuova sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 217 del 20 ottobre 2015**, depositata il 5 novembre 2015, è nuovamente tornata sul tema delle normative regionali di regolamentazione di attività professionali ribadendo (si vedano le sentenze n. 178 del 2014; n. 98 del 2013; n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005), che *«la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura [...] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali ...».*

Con tale sentenza è stata dichiarata **costituzionalmente illegittima** la legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19, che ha istituito e disciplinato la figura professionale degli **“operatori in discipline bionaturali”**.

Con tale legge, la Regione Umbria ha dettato una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali, al dichiarato scopo di valorizzare le stesse, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi (art. 1).

Le due disposizioni specificamente impugnate stabiliscono, rispettivamente, che *«Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate»* (art. 2, comma 1) e che *«Per le finalità di cui all'articolo 1, presso la struttura competente della Giunta regionale, è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali»* (art. 5, comma 1).

Alle considerazioni di ordine generale sopra esposte, la Corte ha aggiunto che *«tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione»* vi è *«quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché “l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale”, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento».*

LINK:

[Per accedere al sito della Corte Costituzionale e scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

12. ANTITRUST - Urgente una nuova regolamentazione su Uber e sulle App digitali per il trasporto urbano

Occorre disciplinare al più presto l'attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet.

E' questo l'invito che l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha rivolto al Parlamento.

Si parla di *Uber* e delle App che consentono di accedere a questo servizio, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto NCC (noleggio con conducente).

In risposta a un quesito posto dal Ministero dell'Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l'Antitrust auspica in proposito che **"il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore"**.

Lo sviluppo di queste nuove App e anche l'adozione di strumenti tecnologici simili da parte delle compagnie di radio-taxi stanno provocando in tutto il mondo complesse questioni d'interferenza con i servizi tradizionali. Da qui, la sollecitazione dell'Antitrust a regolamentare il settore per garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, definendo un "terzo genere" di autisti oltre a quelli dei taxi e degli NCC.

Per quanto riguarda *UberPop*, il servizio svolto da autisti non professionisti, l'Antitrust si richiama all'ordinanza con cui il Tribunale di Milano - bloccando l'utilizzazione dell'App sul territorio nazionale - **"ha evidenziato che l'attività in questione non può essere svolta a discapito dell'interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate e all'idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone"**. Perciò l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato invita il legislatore ad adottare **"una regolamentazione minima di questo tipo di servizi"**, con l'intento di **"sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione"**. Vale a dire **"una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l'utenza e, nella misura in cui si disincentiva l'uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano"**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e del provvedimento dell'Antitrust clicca qui.](#)

13. VISURA DELLE UNITA' IMMOBILIARI - Presente anche la superficie catastale ai fini TARI

A decorrere **dal 9 novembre 2015** l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile **la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C.**

Una novità – si legge nel comunicato stampa dell'Agenzia - che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici.

Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.

Dalla stessa data, oltre ai **dati identificativi dell'immobile** (*Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno*), e ai **dati di classamento** (*zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita*), nelle visure sarà riportata anche:

- la **superficie catastale**, calcolata come stabilito dal D.P.R. n. 138/1998 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*);

- la **superficie ai fini TARI** che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, fornita dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi.

La novità arriva al termine di un **periodo di sperimentazione** che ha coinvolto gli Uffici Provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna.

Non si applica, per il momento, a un limitato numero di immobili che presentano un **dato di superficie "incoerente"**, in attesa delle opportune verifiche nell'ambito delle attività di allineamento delle banche dati.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

14. "ABITARE E FARE IMPRESA IN ITALIA" - La Guida del Notariato per gli stranieri

Per rispondere alle esigenze dei nuovi scenari economici dell'Italia e per informare i cittadini stranieri sulle operazioni che in Italia necessitano per legge dell'intervento del notaio, il Notariato italiano ha realizzato la Guida "**Abitare e fare impresa in Italia**".

La Guida è stata tradotta, oltre che in francese, inglese, spagnolo e tedesco, nelle lingue delle principali Comunità di Paesi presenti sul territorio nazionale che, secondo i dati Istat disponibili, vedono in Italia il maggior numero di presenze: Albania, Bangladesh, Cina, Filippine, India, Marocco, Moldavia, Romania, Polonia, Tunisia e Ucraina.

All'interno della Guida i cittadini stranieri potranno trovare, nelle loro lingue, informazioni pratiche su **documenti e formalità necessarie per comprare casa, accendere un mutuo ed avviare un'impresa in Italia**.

In particolare si segnala: *la condizione di reciprocità e il permesso di soggiorno*.

I cittadini di Stati che non fanno parte dell'Unione europea possono compiere atti giuridici validi in Italia solo se è verificata la **condizione di reciprocità**, ossia solo nei limiti in cui sarebbe consentito a un cittadino italiano compiere quegli stessi determinati atti giuridici nello Stato del cittadino straniero che intende operare in Italia.

A prescindere dal soddisfacimento, o meno, della condizione di reciprocità, i cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea ma che sono regolarmente soggiornanti in Italia possono compiere atti giuridici se la loro permanenza sul territorio italiano è legittima secondo l'ordinamento nazionale. Tale condizione è attestata dal **possesso del permesso di soggiorno**, in corso di validità, o dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, documenti che dovranno essere esibiti al notaio prima del compimento dell'atto per il quale è richiesto il suo intervento.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida nelle varie versioni linguistiche clicca qui.](#)

15. GARANTE PRIVACY - Nuove coordinate bancarie per il pagamento dei diritti di segreteria e contributi

Sul sito Internet del Garante Privacy è presente il seguente AVVISO: So comunica che, **a decorrere da oggi 2 novembre 2015**, l'istituto di credito cassiere del Garante per la protezione dei dati personali è la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 26 – in Roma.

Pertanto, le disposizioni di bonifico in favore dell'Autorità a titolo di pagamento per diritti di segreteria o ad altro titolo dovranno essere effettuate utilizzando la seguente coordinata:

IBAN: IT14 H056 9603 2260 0000 3900 X58

Codice BIC/SWIFT: POSOIT22

Intestatario del conto: Garante per la protezione dei dati personali.

LINK:

[Per accedere al sito del Garante Privacy, alla sezione dedicata, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 9 AL 14 NOVEMBRE 2015)**

1) Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177: Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicato: Comunicato relativo alla circolare 28 ottobre 2015, n. 81080 concernente le agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178: Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 ottobre 2015: Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Comunicato: Avviso relativo alla concessione dei contributi a favore delle reti d'impresa operanti nel settore del turismo. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicato: Avviso relativo al rifinanziamento del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane, per la valorizzazione economica dei disegni e modelli («Disegni+2»). (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

7) Ministero della Salute – Decreto 9 ottobre 2015: Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto-Legge 13 novembre 2015, n. 179: Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni. (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

9) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 16 settembre 2015: Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati. (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 16 settembre 2015: Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali e' ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 Novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
(DAL 9 AL 14 NOVEMBRE 2015)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione dell' 11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 296/1 del 12 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 299/1 del 14 novembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)